

DELIBERA N. 66/05/CSP

**Procedimento nei confronti della società'
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale "Rai
Tre") per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28
("Telecamere" del 15-16 maggio 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 27 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i quattro referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 26 aprile 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 750/DVeC/05) in riferimento alla segnalazione dei Radicali Italiani, pervenuta in data 19 maggio 2005 (prot. n.46/REF/05/NA), dalla quale si evince la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nella trasmissione "Telecamere", irradiata dall'emittente televisiva in ambito nazionale "Rai

Tre” in data 15 maggio 2005, ore 12.10, nella parte dedicata al referendum sulla procreazione assistita, non è stato garantito l’equilibrio tra i soggetti favorevoli e contrari alla consultazione referendaria, avendo preso parte al programma due soggetti contrari alla consultazione (Nicola Mancino e Adolfo Urso, con tempi di parola rispettivamente pari a 12” e 39”), un esponente della posizione astensionistica (Sandro Bondi, con tempo di parola pari a 1’23”) e un esponente della posizione favorevole ai quesiti referendari (Gavino Angius, con tempo di parola pari a 39”);

RILEVATO, altresì, che dai dati del monitoraggio si evince che nella replica del programma, trasmessa alle ore 00.30 in una versione integrale, gli stessi soggetti hanno partecipato con i seguenti tempi di parola: Nicola Mancino 1’55”; Adolfo Urso 43”; Sandro Bondi 2’14”; Gavino Angius 2’28”, e inoltre un servizio andato in onda nel corso della replica stessa ha fatto rilevare i seguenti tempi di parola fra favorevoli e contrari ai quesiti referendari: favorevoli Barbara Pollastrini (DS, 10”); Stefania Prestigiacomio (FI, 26”); Margherita Boniver (FI, 27”); contrari: Rosy Bindi (MAR, 16”); astensionisti Luca Volonté (UDC, 10”); Daniela Santanché (AN, 15”);

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione al procedimento in oggetto, avviato d’ufficio, su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell’Autorità (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 192/REF/05/NA), pervenute in data 26 maggio 2005 (prot. n.228/REF/05/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l’incompetenza dell’Ufficio che ha avviato il procedimento, l’improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria, l’inammissibilità ed improcedibilità della segnalazione e della richiesta di controdeduzione, nel merito rileva che:

1) come si evince per tabulas dai dati elaborati dall’Osservatorio di Pavia il programma ha fatto registrare, sia nella trasmissione delle ore 12.00 sia nella replica delle ore 24.00, andata in onda in forma più estesa rispetto alla prima, un sostanziale equilibrio tra le posizioni dei favorevoli e dei contrari ai quesiti referendari e degli astensionisti;

2) in particolare, l’attribuzione all’on. Urso del tempo pari a 39” in ordine alla posizione contraria alla consultazione è errata, in quanto dagli stessi dati si evince che ha manifestato una posizione neutra e solo per 3 secondi ha dichiarato la posizione di astensione;

3) infine, sulla base della giurisprudenza dell’Autorità, la valutazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 28/00 e di quelle emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza deve essere condotta facendo riferimento non al singolo programma, ma alla complessiva programmazione nel periodo della campagna referendaria;

CONSIDERATO che la trasmissione “Telecamere” oggetto del procedimento rientra tra i programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, nel caso di specie del “Tg3”;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell’Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie, risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall’articolo 25, comma 6, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell’Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge; inoltre, quanto al rispetto dei termini procedurali, il procedimento di cui si tratta è avviato d’ufficio e dunque i termini per la deliberazione si applicano dall’accertamento che, per giurisprudenza consolidata, consiste nella svolgimento da parte delle competenti strutture dell’Autorità delle attività volte ad acquisire e valutare gli elementi soggettivi e oggettivi dell’infrazione;

CONSIDERATO, quanto alle eccezioni di merito *sub 1)* e *2)*, che in primo luogo le rilevazioni opposte dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. adottano un criterio non conforme alla metodologia di rilevazione adottata dall’Autorità e resa esplicita attraverso la sistematica pubblicazione dei dati nel relativo sito *web*, e non applicabile al caso di specie, non essendo nel criterio di rilevazione proposto dalla Rai oggettivata la distinzione all’interno dei tempi di parola attribuiti ai singoli partecipanti tra l’esplicitazione di dichiarazioni di voto e altro tipo di dichiarazioni, e in secondo luogo che anche in applicazione di tale criterio è evidenziata comunque una sproporzione dei tempi di parola attribuiti alle due posizioni, in favore della posizione contraria ai quesiti referendari;

CONSIDERATO, quanto all’eccezione di merito *sub 3)*, quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 26 aprile 2005, secondo cui *“In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento,*

operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti”, intendendo tale ripartizione come riferita a ogni singola trasmissione e non ad interi cicli di programmi;

RILEVATO, dalla visione della registrazione della trasmissione “Telecamere” in questione effettuata nel corso dell’istruttoria, che le posizioni politiche – favorevole e contraria – ai quesiti referendari non sono state equamente rappresentate, in quanto risulta prevalente la rappresentazione della posizione contraria ai quesiti medesimi (comprendendosi, ai sensi dell’articolo 3 della Deliberazione della Commissione Parlamentare in data 26 aprile 2005, fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini all’astensione), alla quale è stato destinato nella trasmissione in onda alle ore 12.10 del 15 maggio 2005 un tempo complessivo pari a 2’14”, a fronte del tempo complessivo di 39” riservato alla rappresentazione della posizione favorevole ai quesiti, e nella replica in onda alle ore 00.30 del 16 maggio 2005 un tempo complessivo pari a 5’33”, a fronte del tempo complessivo di 3’31” riservato alla rappresentazione della posizione favorevole ai quesiti;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie in esame non è stata garantita la parità di accesso dei soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni attraverso l’equa rappresentazione delle posizioni - favorevole e contraria - ai quesiti referendari;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

- la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente televisiva in ambito nazionale “*Rai Tre*”, con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, deve assicurare nella prima puntata utile della trasmissione “Telecamere” dalla notifica della presente delibera:
- 1. in fascia oraria corrispondente alla trasmissione andata in onda alle ore 12.10 del 15 maggio 2005, la attribuzione di uno spazio compensativo della durata di 1’35” ai soggetti legittimati a rappresentare la posizione favorevole ai quesiti referendari, dando contestualmente lettura di un messaggio del seguente testo: «*L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 66/05/CSP del 27 maggio 2005 ha rilevato a carico della emittente “Rai Tre” la violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 1, comma 2, della Deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza in data 26 aprile 2005 in materia di parità di accesso all’informazione, per aver attribuito nella trasmissione “Telecamere” in onda il 15 maggio 2005 alla rappresentazione della posizione contraria ai quesiti*

referendari un tempo complessivo superiore di 1 minuto primo e 35 secondi rispetto a quello riservato alla posizione favorevole agli stessi quesiti, e ha conseguentemente ordinato la trasmissione del presente comunicato e la attribuzione di uno spazio compensativo ai soggetti sostenitori della posizione favorevole”;

2. in fascia oraria corrispondente alla trasmissione andata in onda alle ore 00.30 del 16 maggio 2005, la attribuzione di uno spazio compensativo della durata di 2’02” ai soggetti legittimati a rappresentare la posizione favorevole ai quesiti referendari, dando contestualmente lettura di un messaggio del seguente testo: «L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 66/05/CSP del 27 maggio 2005 ha rilevato a carico della emittente “Rai Tre” la violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 1, comma 2, della Deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza in data 26 aprile 2005 in materia di parità di accesso all’informazione, per aver attribuito nella trasmissione “Telecamere” in onda il 15 maggio 2005 alla rappresentazione della posizione contraria ai quesiti referendari un tempo complessivo superiore di 2 minuti primi e 2 secondi rispetto a quello riservato alla posizione favorevole agli stessi quesiti, e ha conseguentemente ordinato la trasmissione del presente comunicato e la attribuzione di uno spazio compensativo ai soggetti sostenitori della posizione favorevole”;
- dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie - All’attenzione del Dirigente avv. Giulio Votano, responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550”;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 27 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari